

**ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO  
PER LA GARANZIA DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

**PREMESSO**

Che la ....., con sede in ....., in seguito denominata per brevità "**Contraente**", concede finanziamenti a pensionati. Costituiscono parte integrante del presente contratto le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti vigenti in materia di cessione di quote di pensione (tra essi D. P. R. 5 gennaio 1950 n 180; D. P. R. 28 luglio 1950 n 895; Legge 19 ottobre 1956 n 1224, Legge 14 maggio 2005 n.80 art. 13-bis e successive, per quanto applicabili anche in via analogica). In relazione a tali finanziamenti il Contraente ha necessità di tutelarsi con copertura assicurativa a garanzia del rischio morte per coloro che contraggono i finanziamenti e che la HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in seguito denominata per brevità "**Società**" è disposta ad assumere i relativi rischi.

**1.0 - ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE DI MENSILITÀ TEMPORANEE CERTE  
A PREMIO UNICO**

**Articolo 1.1 Prestazioni garantite**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato della rendita annua pattuita, secondo la rateazione richiesta, a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale.

In luogo delle rate di rendita il Beneficiario avrà la facoltà di chiedere la liquidazione del loro valore attuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società.

**Articolo 1.2 Decorrenza e durata della garanzia**

La garanzia assicurata decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnata al Contraente, a condizione che:

- ✓ il finanziamento sia stato effettivamente erogato;
- ✓ sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- ✓ non sia pervenuto al Contraente il rifiuto da parte di HDI.

Qualora l'erogazione del finanziamento avvenisse in data diversa da quella di decorrenza, la copertura dei rischi decorrerà dal giorno dell'erogazione del finanziamento, ferma la durata indicata nella proposta e riportata nella scheda consegnata al Contraente.

La durata dell'assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque essere inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi.

**Articolo 1.3 Dichiarazioni e modalità assuntive**

L'Assicurato deve avere una età compresa tra 40 e 78 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 80 anni compiuti.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato.

Ogni operazione dovrà essere completata con la seguente documentazione:

- per capitali uguali od inferiori ad Euro 52.000,00, compilazione della dichiarazione di buono stato di salute. Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la predetta dichiarazione dovrà presentare il questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- per capitali superiori ad Euro 52.000,00, proposta di assicurazione e questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;
- per i pensionati di invalidità e per qualsiasi capitale è obbligatorio il questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia.

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione della direzione HDI e da questa autorizzate. Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

La Società ha facoltà di recedere nel caso non siano rispettati i predetti limiti assuntivi.

#### **Articolo 1. 4 Premio di assicurazione**

La prestazione assicurata viene garantita dietro il pagamento di un premio unico anticipato. Il premio complessivo è composto dal premio netto a cui si aggiungono i diritti per le attività collegate all'emissione dei contratti e alla valutazione dei rischi. Il premio netto si ottiene moltiplicando il tasso relativo all'età tariffaria ed alla durata del contratto per l'importo della rendita annua. L'importo dei diritti si compone di una parte fissa -di ammontare pari a €40,00- e di una parte variabile. Quest'ultima si ottiene moltiplicando € 5,16 per il numero degli anni di durata del contratto e deve essere compresa fra €25,82 ed €51,65.

#### **Articolo 1. 5 Pagamenti della Società**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del previsto periodo di assicurazione verrà liquidata la relativa prestazione assicurata al Contraente/Beneficiario.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del certificato anagrafico di morte dell'Assicurato dal quale risulti la data di nascita.

#### **Articolo 1. 6 Suicidio**

Per il periodo di tempo in cui il Contraente è beneficiario della prestazione derivante dalla garanzia vita, la copertura del rischio derivante dal decesso per suicidio non è sottoposta a limitazioni.

#### **Articolo 1. 7 Riscatto**

La presente polizza non ammette valore di riscatto.

#### **Articolo 1. 8 Attribuzione del beneficio**

Beneficiario della prestazione garantita dalla presente Convenzione è il Contraente.

Per le somme che eccedono il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato/Cedente, sono beneficiari gli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

Poiché la garanzia viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurando deve rilasciare, ai fini dell'art. 1919 C.C., una dichiarazione, contenuta nella proposta, che autorizza il Contraente a stipulare un'assicurazione sulla di lui vita.

#### **Articolo 1. 9 Anticipata estinzione del finanziamento**

In caso di anticipata estinzione del finanziamento l'assicurazione rimane in vigore.

L'Assicurato/Cedente assumerà anche la qualifica di Contraente ed avrà la facoltà di designare il nuovo Beneficiario. In mancanza di tale designazione saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato/Cedente.

Se l'anticipata estinzione del rapporto avviene per rinnovo del finanziamento, con emissione di una nuova polizza sostituyente la precedente, sarà riconosciuta la parte di premio unico netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Articolo 1. 10 Imposte e tasse**

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

#### **Articolo 1. 11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

**Articolo 1.12 Reclami**

*Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:*

**HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI**  
**Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA**  
**Fax: +39 06 4210 3583 – Email: [reclami@hdia.it](mailto:reclami@hdia.it)**

*Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.*

## DEFINIZIONI

**Assicurato/Cedente:** Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: la prestazione prevista dal contratto è determinata in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. L'Assicurato, nel presente contratto, è colui che, nel contratto di cessione, cede quote della pensione (Cedente).

**Contraente/Beneficiario:** Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione (Convenzione) e si impegna al versamento dei premi alla Società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza. Nel presente contratto è la Società erogante il finanziamento e coincide con il soggetto che riceverà la prestazione economica prevista al verificarsi dell'evento assicurato (Beneficiario).

**Decorrenza:** Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnata al Contraente a condizione che il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio.

**ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Opzione:** facoltà del Contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative indicate dal contratto

**Premio:** importo che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere la prestazione prevista dal contratto.

**Prestazione:** somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

**Proposta:** il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

**Scheda:** il documento emesso dalla Società e consegnato al Contraente per ogni posizione in cui sono riportate le generalità, l'età, la durata, la prestazione ed il relativo premio.

**Morte:** il decesso dell'Assicurato, accaduto per qualsiasi causa, che determina l'insolvenza per la quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

## **TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196**

### **1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

### **2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI**

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

### **3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.

3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnico-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).

3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA etc.).

### **4) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art.7 del D. L.gvo 196/'03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

### **5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.

5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10; l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: [www.hdia.it](http://www.hdia.it).

5.3) La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/'03.



